Sintesi C-605/21 - 1

Causa C-605/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

30 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica Ceca)

Data della decisione di rinvio:

29 settembre 2021

Attrice:

Gruppo Heureka a.s

Convenuta:

Google LLC

Oggetto del procedimento principale

Azione proposta dalla Heureka Group a.s. (in prosieguo: l'«attrice») dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale di Praga capitale») con cui detta società chiede alla società Google LLC (in prosieguo: la «convenuta») il <u>risarcimento dei danni</u> a titolo dell'asserito lucro cessante <u>causato dall'abuso di posizione dominante</u> della convenuta, per avere quest'ultima posizionato e reso visualizzabile il proprio comparatore dei prezzi di vendita nel miglior punto possibile tra i risultati della ricerca generale a scapito di quello del compratore dell'attrice (in prosieguo: il «comportamento controverso»).

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

A norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») il giudice nazionale interroga la Corte di giustizia

sull'interpretazione della direttiva 2014/104¹, dell'articolo 102 TFUE e del principio di effettività.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e i principi generali dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che la direttiva 2014/14, e in particolare il suo articolo 10 si applica, direttamente o indirettamente, alla presente controversia vertente sul risarcimento di tutti i danni causati da una violazione dell'articolo 102 TFUE, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 ed è cessata dopo la scadenza del termine di recepimento di quest'ultima, in una situazione in cui anche l'azione per il risarcimento del danno è stata intentata dopo la scadenza del termine di recepimento, oppure [devono essere interpretati] nel senso che l'articolo 10 della direttiva 2014/104 si applica solo alla parte di tale comportamento (dalla quale deriva parte del danno) successiva alla data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 o alla data di scadenza del termine di recepimento.
- 2) Se la ratio e lo scopo della direttiva 2014/104 e/o l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività richiedano che l'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva sia interpretato nel senso che per «ogni misura nazionale adottata ai sensi dell'articolo 21, diversa da quelle di cui [all'articolo 22,] paragrafo 1» si intendono le disposizioni della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2014/104, in altri termini, se l'articolo 10 della direttiva 2014/104 e le norme sulla prescrizione rientrino nell'ambito di applicazione del primo o del secondo paragrafo dell'articolo 22 della direttiva 2014/104.
- 3) Se sia conforme all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/14 e/o all'articolo 102 TFUE e al principio di effettività, una normativa nazionale e la sua interpretazione secondo cui la «conoscenza del fatto che [è stato] causato un danno» rilevante per l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo è collegata alla conoscenza da parte del danneggiato delle «singole frazioni di danno» che si verificano gradualmente nel tempo nell'ambito di un comportamento anticoncorrenziale permanente o continuativo (poiché la giurisprudenza parte dal presupposto che la pretesa risarcitoria in oggetto costituisce un intero frazionabile) e in relazione alle quali iniziano a decorrere termini di prescrizione soggettivi autonomi, indipendentemente dalla conoscenza del danneggiato dell'intero danno causato dalla violazione complessa dell'articolo 102 TFUE, vale a dire una normativa nazionale interpretata nel senso che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, causati da un comportamento anticoncorrenziale, inizi a decorrere prima della cessazione di tale condotta, consistente nel rendere più favorevoli il posizionamento e la

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pagina 1, in prosieguo: la «direttiva»).

visualizzazione del proprio comparatore dei prezzi, in violazione dell'articolo 102 TFUE.

4) Se l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2014/104 e/o l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale che prevede per un'azione di risarcimento danni un termine di prescrizione soggettivo di tre anni decorrente dalla data in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o sarebbe potuto venire a conoscenza di una frazione del danno e dell'identità del soggetto tenuto a risarcirlo, ma non tiene conto *i*) del momento della cessazione della condotta anticoncorrenziale, *ii*) né della consapevolezza da parte del danneggiato che il comportamento costituisce una violazione delle regole della concorrenza e, al contempo, *iii*) non sospende né interrompe il decorso di tale termine triennale di prescrizione durante il periodo di pendenza dinanzi alla Commissione del procedimento avente ad oggetto una violazione non ancora cessata dell'articolo 102 TFUE, e *iv*) non contiene una regola secondo cui la sospensione del termine di prescrizione termina non prima di un anno dopo che la decisione sull'infrazione è diventata definitiva.

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate

Articolo 102 TFUE e articoli 10, 21 e 22 della direttiva.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere e loro applicazione temporale

Nel periodo di durata del comportamento controverso (dal febbraio 2013 al 27 giugno 2017) occorre considerare applicabili tre leggi, tra le quali il giudice del rinvio considera rilevante l'Občanský zákoník (codice civile) ² che è applicabile alla maggior parte (dal 1º gennaio 2014 al 27 giugno 2017) di tale periodo. Secondo gli articoli 620 e 629 del codice civile, il termine di prescrizione soggettivo è di 3 anni e l'inizio della sua decorrenza è collegato alla «conoscenza del danno e della persona obbligata a risarcirlo».

Fino al 31 dicembre 2013 era in vigore la legge n. 513/1991, il codice di commercio (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) che concedeva altresì al danneggiato il diritto al risarcimento del danno derivante da un comportamento anticoncorrenziale, con la differenza che fissava un termine di prescrizione di quattro anni, elemento che comunque il giudice del rinvio non ritiene pertinente.

A partire dal 1° settembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 267/2017 sul risarcimento del danno in materia di concorrenza (zákon č. 262/2017 Sb., o

Legge n. 89/2012, codice civile (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) (in vigore dal 1° gennaio 2014) (in prosieguo: il «codice civile»).

náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže; in prosieguo: lo «ZNŠHS»), che ha attuato la direttiva. ³

Breve descrizione dei fatti

- L'attrice ha contestato il comportamento controverso del 26 giugno 2020 e ha chiesto un risarcimento del danno a titolo di lucro cessante pari a CZK 394.857.000, oltre accessori, presentato dinanzi al giudice del rinvio quale giudice di primo grado.
- La domanda è stata proposta a seguito della <u>decisione della Commissione</u> del 27 giugno 2017, AT.39740, nella causa Google Search (Shopping) (in prosieguo: la «decisione della Commissione») ⁴, con cui è stato constatato che con la condotta controversa la convenuta aveva violato l'articolo 102 TFUE, tra l'altro anche sul territorio della Repubblica ceca, tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017.
- 3 La decisione della Commissione è stata preceduta dai seguenti fatti:
 - il 30 novembre 2010, la Commissione ha avviato un'indagine sulla convenuta per la sospetta violazione dell'articolo 102 TFUE,
 - il 27 maggio 2014, la Sdružení pro internetový rozboj v České republice (Associazione per lo sviluppo di Internet nella Repubblica ceca; in prosieguo: la «SPIR»), di cui l'attrice è membro, ha pubblicato un comunicato stampa nel quale esprimeva il proprio dissenso relativamente agli impegni proposti dalla convenuta nel procedimento dinanzi alla Commissione,
 - il 15 aprile 2015, la Commissione ha pubblicato una comunicazione degli addebiti nel caso di specie, e
 - il 14 luglio 2016, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per violazione dell'articolo 102 TFUE (oltre che nei confronti alla convenuta, anche nei confronti della società madre della convenuta, la Alphabet Inc).
- 4 La convenuta eccepisce <u>la prescrizione</u> delle pretese dell'attrice poiché, alla luce delle circostanze di cui al punto precedente, quest'ultima avrebbe potuto sapere che stava subendo un danno e individuare chi lo stava causando ⁵ molto prima dell'emanazione della decisione della Commissione, e considerando che i termini
 - ³ I requisiti dell'articolo 10 della Direttiva sono stati trasfusi nell'articolo 9 dello ZNŠHS.
 - ⁴ Ai sensi della normativa nazionale e di diritto dell'Unione, il giudice del rinvio è vincolato da tale decisione relativamente alla determinazione della persona responsabile del comportamento anticoncorrenziale e della circostanza che tale comportamento abbia avuto luogo.
 - ⁵ Senza dubbio l'operatore del motore di ricerca internet Google è la società Google LLC.

di prescrizione soggettivi relativi ai danni (parziali) avessero iniziato a decorrere gradualmente dal febbraio 2013, vale a dire dal momento iniziale di insorgenza dell'asserito danno, e non oltre il 27 maggio 2014, ovvero dalla pubblicazione del comunicato stampa della SPIR.

- L'attrice avrebbe quindi potuto far valere la sua pretesa prima per poi estenderla gradualmente al risarcimento dei danni (parziali) nel corso del tempo, se riteneva che il comportamento anticoncorrenziale della convenuta perdurasse e che il danno nella sua sfera crescesse.
- 6 La convenuta considera quindi la domanda prescritta almeno per il periodo compreso tra il febbraio 2013 e il 25 giugno 2016.

Breve motivazione delle questioni sollevate

- Questione 1 Se e in quale misura la direttiva si applichi al caso di specie. La risposta a tale questione non è chiara in quanto il comportamento controverso è iniziato prima dell'entrata in vigore della direttiva (vale a dire prima del 25 dicembre 2014), ma è cessato solo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva, vale a dire dopo il 27 dicembre 2016, laddove tale recepimento si è verificato solo il 1° settembre 2017, data di entrata in vigore dello ZNŠHS.
- Non è quindi chiaro se l'articolo 10 della direttiva si applichi (i) a tutto il danno cagionato nel periodo tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017 oppure solo (ii) a quella parte del danno cagionata tra il 26 dicembre 2014 e il 27 giugno 2017, o eventualmente dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva, dal 28 dicembre 2016 al 27 giugno 2017. A tal riguardo può essere altresì determinante stabilire se tale articolo sia una disposizione di diritto sostanziale o procedurale (si vedano i punti 10 e 11).
- 9 Ove il caso esulasse (anche solo parzialmente) dall'ambito di applicazione temporale della direttiva, la normativa nazionale ⁶ dovrebbe essere valutata solo alla luce dell'articolo 102 TFUE e del principio di effettività.
- Questione 2 Se l'articolo 10 della direttiva sia una disposizione cui si riferisca il paragrafo 1 o il paragrafo 2 dell'articolo 22 della direttiva. Il paragrafo 1 di detto articolo si applica alle disposizioni sostanziali e stabilisce il divieto di retroattività della loro applicazione mentre il paragrafo 2 si applica alle «altre» disposizioni della direttiva, vale a dire a quelle procedurali.
- Le disposizioni nazionali adottate per attuare l'articolo 10 della direttiva sarebbero quindi ascrivibili, per loro natura, a uno di tali regimi. Qualora l'articolo 10 rientrasse nel regime di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva, andrebbe

Le disposizioni sostanziali dello ZNŠHS, che ha attuato la direttiva, non si applicano al caso di specie in conformità con il divieto di retroattività.

applicata con effetto dal 1° settembre 2017 la disciplina contenuta nello ZNŠHS ⁷, la quale prevede un termine di prescrizione di cinque anni e si applica ai termini di prescrizione che hanno iniziato a decorrere ai sensi della legislazione vigente e che non sono scaduti entro tale data, mentre la domanda per il risarcimento del danno nel caso di specie viene proposta dopo il 25 dicembre 2014. Al contrario, se si considera la disposizione sulla prescrizione di cui all'articolo 10 della direttiva come una norma di diritto sostanziale, tale normativa non si applicherebbe.

- La dottrina e la giurisprudenza ceche tradizionalmente considerano le norme sulla prescrizione come «sostanziali». Un'eccezione fondata sulla prescrizione che sia accolta comporta che il danneggiato non sarà in grado di far valere vittoriosamente davanti ad un giudice il suo diritto al risarcimento del danno, sebbene tale diritto continui a sussistere come obbligazione naturale. Se nel giudizio l'eccezione della prescrizione non viene sollevata, il giudice non ne tiene conto d'ufficio e riconosce all'attore il diritto prescritto. Il giudice del rinvio è quindi consapevole del fatto che l'istituto della prescrizione presenta anche caratteristiche procedurali. Inoltre la direttiva fa riferimento al termine di prescrizione del «[diritto di] intentare un'azione» per il risarcimento dei danni, il che potrebbe suggerire anche una natura procedurale dell'istituto.
- Per completezza il giudice del rinvio osserva che una questione analoga è già oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte registrata con il numero di ruolo C-267/20 (Volvo e DAF Trucks).
- Questione n. 3 Se, per quanto riguarda l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, la nozione nazionale di «conoscenza del danno/del fatto che è stato causato il danno» corrisponda al significato dei termini corrispondenti nel diritto dell'Unione.
- Il Nejvyšší soud ČR (Corte suprema della Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte suprema della Repubblica ceca») ⁸ ritiene rilevante, ai fini dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo, <u>la conoscenza anche solo di una frazione del danno</u> causato da un'infrazione permanente o continuativa. Non è necessario che il danneggiato sia a conoscenza dell'intera durata di tale infrazione e del danno causato da questa condotta nella sua intera estensione. La prassi decisionale dei giudici si basa sul presupposto che in questi casi il danno sia divisibile e che sia possibile presentare separatamente dinanzi al giudice una nuova domanda, eventualmente ampliando la domanda attorea esistente, per qualsiasi «nuovo danno», che vada ad accrescere il danno originario in conseguenza della durata/prosecuzione dell'evento dannoso. Per ciascuna di tali

⁷ L'articolo 36 ZNŠHS prevede il requisito stabilito nell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva e stabilisce che tale legge si applica nel procedimento di risarcimento del danno in oggetto iniziato dopo il 25 dicembre 2014.

Sentenza della Corte suprema della Repubblica ceca del 23 settembre 2015, n. 25 Cdo 2193/2014, CZ:NS:2015:25.CDO.2193.2014.1.

frazioni di danno inizia a decorrere un termine di prescrizione soggettivo autonomo di tre anni.

- Secondo tale interpretazione, nel caso di specie, in qualsiasi momento in cui la convenuta abbia assicurato al proprio comparatore dei prezzi di vendita una posizione e una visualizzazione più favorevoli sulle proprie pagine Internet di ricerca generale, l'attrice avrebbe potuto subire una specifica perdita (danno parziale) rispetto alla quale ha iniziato a decorrere uno dei numerosi termini di prescrizione soggettivi per l'esercizio innanzi ad un giudice del diritto al risarcimento di tale danno parziale. Pertanto l'attrice farebbe valere di volta in volta una «diversa entità del danno». Inoltre ciò implicherebbe che le frazioni di danno risalenti all'inizio della condotta illecita, potrebbero prescriversi prima della cessazione dell'infrazione.
- Nella sentenza C-637/17 ⁹, la Corte ha posto enfasi sulla conoscenza da parte del danneggiato dell'«esatta entità del danno» e anche sulla possibilità per il danneggiato di ottenere un «pieno risarcimento del danno» causato dalla condotta illecita. Tuttavia, da tale sentenza non risulta del tutto chiaro se la conoscenza dell'«entità del danno» evidenziata dalla Corte corrisponda alla conoscenza del «danno nella sua interezza», risultato del persistente abuso di posizione dominante globalmente considerato, o se sia sufficiente anche solo la conoscenza del «danno parziale» causato in un determinato momento nel corso di una siffatta infrazione continuata.
- La risposta a questa domanda sembra chiaramente dipendere da se il diritto dell'Unione europea richieda non soltanto una conoscenza <u>qualitativa</u> (vale a dire la conoscenza del particolare tipo e della particolare natura di danno), ma anche una conoscenza <u>quantitativa</u> (vale a dire la conoscenza dell'entità complessiva del danno che aumenta nel tempo). In tal caso, il termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere fino a quando il danneggiato non sia venuto a conoscenza dell'esatta entità del danno nella sua interezza.
- 19 Secondo il giudice del rinvio, l'interpretazione secondo cui il diritto al risarcimento può essere «frammentato» in decine, centinaia o più distinti diritti parziali non corrisponde alla natura dell'abuso di posizione dominante nel caso di specie. Un'offesa parziale connessa al comportamento controverso non può, di per sé, rappresentare una violazione dell'articolo 102 TFUE, riconducibile solo al comportamento nella sua interezza che, per la sua entità, durata, intensità e modalità di esecuzione, ha condotto (o potrebbe condurre) a una distorsione «sostanziale» della concorrenza, in particolare ad un effetto anticoncorrenziale, che costituisce uno dei presupposti per integrare la fattispecie dell'abuso di

Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2019, causa C-637/17, Cogeco Communications, EU:C:2019:263, punti 53 e 54.

- posizione dominante ¹⁰. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, a tali fini non è sufficiente un effetto qualsiasi (ad esempio, del tutto marginale).
- 20 Il giudice del rinvio ritiene pertanto che, data la natura dell'infrazione, il danneggiato non poteva conoscere l'esatta entità e il tipo di danno nel caso di specie con riferimento a singole «offese parziali» e che il termine di prescrizione soggettivo (in tal caso poi neanche un termine di prescrizione oggettivo, che non può iniziare a decorrere prima del termine soggettivo) per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere prima della cessazione della condotta illecita, coincidente con il momento dell'emissione della decisione della Commissione.
- Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio dubita della compatibilità dell'interpretazione sostenuta dai giudici nazionali con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva e con l'articolo 102 TFUE, nonché con il principio di effettività.
- 22 **Questione 4** Se la direttiva e, in caso di sua inapplicabilità, l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino ad altri aspetti della normativa sulla prescrizione contenuta nel codice civile.
- 23 Il giudice del rinvio anzitutto rinvia alla sopra indicata sentenza C-637/17 della Corte di giustizia e alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2005 nella causa C-295/04 fino alla 298/04 Manfredi, EU:C:2006:451, che, tuttavia, sono state pronunciate per casi in cui la direttiva non era applicabile, e le circostanze fattuali rilevanti, la normativa nazionale e la corrispondente giurisprudenza differivano da quelle del caso di specie.
- Nel caso di specie, il codice civile fa dipendere l'inizio del decorso del termine di prescrizione soggettivo di tre anni dal fatto che il danneggiato conoscesse o potesse conoscere la persona che ha causato il danno e il danno (non è richiesta la conoscenza dell'importo esatto del danno né la conoscenza inequivocabile della persona che ha cagionato il danno) ¹¹. Inoltre dalla citata giurisprudenza nazionale si può dedurre il requisito della conoscenza da parte del danneggiato della condotta, in particolare della singola offesa parziale nell'ambito di una violazione continuativa dell'articolo 102 TFUE che ha comportato una parte del danno.
- Tuttavia, a differenza dell'articolo 10 della direttiva e dell'articolo 9 dello ZNŠHS che ne dà attuazione, il codice civile non contiene i seguenti elementi:

V., ad esempio, sentenze della Corte di giustizia del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche /Commissione, EU:C:1979:36, punto 123, e [del 6 ottobre 2015], causa C-23/14, Post Danmark A/S /Konkurrencerådet, EU:C:2015:651, punti 40, 46, 47, 72 e 73, oppure la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 6 settembre 2017, causa C-413/14, P Intel, EU:C:2017:632, punti 139-143.

Si veda anche la sentenza della Corte suprema della Repubblica ceca del 28 maggio 2020, n. 25 Cdo 1510/2019, CZ:NS:2020:25.CDO.1510.2019.1

- il requisito che il danneggiato sia a conoscenza del fatto che la condotta rappresenta un comportamento anticoncorrenziale, ¹²
- il collegamento dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo alla cessazione del comportamento anticoncorrenziale, ¹³
- il blocco o l'interruzione del decorrente termine di prescrizione per la durata dell'indagine relativa al comportamento anticoncorrenziale da parte dell'autorità competente,
- la cessazione della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione non prima di un anno dopo che la decisione sull'infrazione è diventata definitiva.
- Pertanto, il fatto che, tra il 30 novembre 2010 e il 27 giugno 2017, la Commissione abbia condotto un'indagine nei confronti della convenuta per un'eventuale violazione (ancora in corso e non terminata) dell'articolo 102 TFUE, sfociata in una decisione della Commissione, non ha avuto nel caso di specie alcuna incidenza sulla decorrenza del termine di prescrizione soggettivo.
- Secondo il giudice del rinvio, l'assenza dei summenzionati requisiti previsti dalla direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale non può essere colmata da un'interpretazione euro-conforme. Dunque, se il giudice del rinvio interpretasse la disciplina del codice civile conformemente alla pertinente giurisprudenza nazionale, nel caso di specie il diritto al risarcimento danni per il periodo compreso tra febbraio 2013 e il 25 giugno 2017 (ovvero esclusi due giorni di violazione) sarebbe molto probabilmente prescritto.
- Pertanto, se il giudice ritenesse fondata l'eccezione della prescrizione, respingerebbe la domanda nella sua quasi interezza. In caso contrario, il giudice procederebbe ad un'onerosa assunzione di prove, in termini di tempo e denaro, in merito al verificarsi e all'entità dell'asserito danno.

- Qui il giudice del rinvio rileva che le autorità garanti della concorrenza spesso concludono nel senso della illegittimità della pratica in questione solo dopo un esame approfondito di tutti i fatti pertinenti.
- Secondo il giudice del rinvio non è tuttavia chiaro se per cessazione della violazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva si intende il momento dell'ultima offesa parziale nell'ambito di «un'infrazione permanente e continuativa/ripetuta» [v. le sentenze della Corte di giustizia del 24 marzo 2011, causa T-385/06, Aalberts Industries e a./Commissione, EU:T:2011:114, punto 10, e del 16 settembre 2013, causa T-378/10, Masco e a./Commissione, EU:T:2013:469, punti 119 e 120 (riguardante la violazione dell'articolo 101 TFUE)]. Infatti nel testo finale della direttiva non si è inserito l'espresso requisito della «cessazione di un'infrazione permanente e ripetuta» che era il contenuto del precedente progetto di direttiva.